

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 giugno – 20 agosto 2015, n. 35027 *Presidente Vessichelli – Relatore Caputo*

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 14/02/2014, il Tribunale di Genova ha confermato la sentenza del 28/02/2012 con la quale il Giudice di pace di Rapallo aveva dichiarato P.M. colpevole del reato di ingiuria (per aver offeso l'onore e il decoro di D.M.S., dicendo: "stai zitto e non dire belinate"), condannando l'imputata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione P.M., attraverso il difensore avv. M. D.B., articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità della testimonianza di D.M.S. e di quella della moglie P. G.: quanto alla prima, la persona offesa ha fornito in dibattimento una versione diversa da quanto denunciato, mentre la moglie ha sostenuto inverosimilmente che i rapporti con la sorella - odierna ricorrente - fossero buoni, escludendo che il marito abbia pronunciato parole offensive nei confronti dell'imputata; il giudice di appello, inoltre, non ha approfondito l'indagine in ordine alle denunce presentate dai coniugi D.M. - G. P.. Il secondo motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva: Il Giudice di pace ha rigettato la richiesta della difesa dell'imputata di acquisizione di documenti (relativi ad atti di vari procedimenti penali) a discarico con l'abnorme motivazione che non vi era il consenso del difensore della parte civile, mentre il Tribunale di Genova non ha in alcun modo motivato sul *punto* il vizio denunciato rileva anche in relazione all'invocata esimente di cui all'art. 599, primo e secondo comma, cod. pen. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nessuna motivazione ha fornito il giudice di appello in ordine alla portata offensiva della frase, tipica del linguaggio genovese e usata comunemente in tono scherzoso/ammonitorio, tanto più a dar credito alla tesi della persona offesa secondo cui essa sarebbe stata pronunciata nel corso di una conversazione pacata e tranquilla tra parenti allora in buoni rapporti. Il giudice di appello, inoltre, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle invocate esimenti della reciprocità delle offese e della provocazione.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto, essendo, nei termini indicati, fondato - e assorbente - il terzo motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale l'espressione è pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014 - dep. 11/11/2014, Toraldo, Rv. 261031). In tale prospettiva, questa Corte ha già affermato che non integrano il reato di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non

si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale (Sez. 5, n. 51093 del 19/09/2014 - dep. 09/12/2014, Chierago, Rv. 261421): rileva il Collegio che il caso in questione rientra in questa ipotesi, in quanto la frase pronunciata dall'imputata all'indirizzo del cognato - sicuramente scomposta e ineducata - non ha espresso un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali di D.M., ma si è concretizzata in una mera dichiarazione di insofferenza (Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, Rv. 256240), inidonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; inerendo la vicenda a rapporti di famiglia, in caso di diffusione della presente sentenza, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 In quanto disposto d'ufficio.